



Linee guida Riconoscimento ed esame periodico delle condizioni di riconoscimento

di istituti d'educazione
per minorenni e giovani adulti

Indice

Introduzione	3
A Parte generale	4
1. Basi legali.....	4
2. Intento del legislatore e compito della Confederazione.....	4
3. Utenza	4
4. Istituti d'educazione.....	5
5. Evoluzione delle condizioni di riconoscimento dal 2005	5
B Procedura di riconoscimento	8
1. Domanda di riconoscimento	8
2. Esame periodico delle condizioni di riconoscimento	8
3. Esame a campione secondo l'articolo 33 OPPM	9
4. Modifica delle condizioni di riconoscimento nel periodo tra due esami periodici	10
5. Casadata: pianificazione cantonale, utilizzazione e prova della necessità.....	10
C Commenti dei singoli requisiti	12
1. Criteri giuridici e oggettivi	12
2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive	13
3. Linee direttive.....	13
4. Concetto.....	14
5. Ammissione, trasferimento e uscita.....	14
6. Obiettivi, metodi, pianificazione educativa	14
7. Abitazione, vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno	15
8. Formazione professionale e scolastica.....	16
9. Diagnosi e terapia	16
10. Personale.....	16
11. Comunicazione e tenuta del dossier.....	16
12. Immobili e misure di sicurezza	16
13. Sviluppo dell'istituto.....	17
D Strumento d'esame	18
1. Criteri giuridici e oggettivi	18
2. Offerte con diritto ai sussidi e offerte aggiuntive	20
3. Linee direttive.....	21
4. Concetto.....	21
5. Ammissione, trasferimento e uscita.....	22
6. Obiettivi, metodi e pianificazione educativa	23
7. Abitazione, vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno	24

8. Formazione professionale e scolastica.....	26
9. Diagnosi e terapia	26
10. Personale.....	27
11. Comunicazione e tenuta del dossier.....	27
12. Immobile e misure di sicurezza	28
13. Sviluppo dell'istituto.....	29
Allegato	30
1. Promemoria	30
2. Raccomandazioni del Consiglio d'Europa	30
3. Quality4Children Standards.....	30
4. Schema del concetto.....	30

Introduzione

Le presenti linee guida descrivono i requisiti e la procedura per il riconoscimento e l'esame periodico delle condizioni di riconoscimento di istituti d'educazione da parte dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

Gli istituti e i Cantoni che considerano la possibilità di presentare una domanda di riconoscimento trovano in questo documento tutte le informazioni necessarie. Sono in particolare esposti i temi da descrivere nel concetto pedagogico e i punti di una domanda di riconoscimento che devono essere esaminati dall'UFG.

Le condizioni di riconoscimento sono presentate sotto forma di testo, di elenco riassuntivo e di schema, per permettere di utilizzare il documento in modi diversi. Il filo conduttore è la suddivisione dei singoli requisiti in temi diversi. Non si tratta tuttavia né di una struttura vincolante per l'elaborazione del concetto da parte dell'istituto, né di un elenco delle questioni da trattare per scritto. Il concetto pedagogico deve innanzitutto soddisfare le necessità specifiche dell'istituto e non deve essere allestito soltanto per soddisfare l'autorità che, come l'UFG, concede il sussidio.

La parte generale (A) presenta le basi legali, i requisiti principali posti dal legislatore, i compiti dell'UFG e gli sviluppi degli ultimi anni. La seconda parte (B) descrive la procedura di riconoscimento. Nella terza (C) sono esposte le condizioni del riconoscimento. La quarta parte (D) costituisce uno strumento di verifica ed elenca i singoli requisiti in una tabella. L'allegato rimanda ai promemoria dell'UFG e alle raccomandazioni internazionali; presenta inoltre i temi rilevanti per il riconoscimento sotto forma di schema.

A Parte generale

1. Basi legali

Le basi legali per il riconoscimento e il sovvenzionamento degli istituti d'educazione da parte della Confederazione sono contenute nella legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341, stato: 1° gennaio 2008), nella relativa ordinanza del 21 novembre 2007 (OPPM, RS 341.1, stato: 1° gennaio 2012) nonché nelle pertinenti direttive dell'UFG sui sussidi (DS, stato: 1° gennaio 2018).

2. Intento del legislatore e compito della Confederazione

Il legislatore ha incaricato la Confederazione di sviluppare requisiti minimi uniformi e di promuovere una pianificazione su scala nazionale nel settore degli istituti d'educazione stazionari. Associando sussidi d'esercizio con regole quantitative e qualitative si intende ovviare alle disparità di trattamento derivanti dalle strutture federali.

Le condizioni di riconoscimento elaborate dalla Confederazione si basano sull'ipotesi che determinate condizioni quadro dell'educazione istituzionale si riflettano positivamente sullo sviluppo degli utenti e aumentino la probabilità di raggiungere gli obiettivi (integrazione sociale, condotta conforme alla legge, ecc.).

Ne risultano requisiti per le strutture e i processi degli istituti:

- per quanto concerne le condizioni quadro strutturali sono in particolare esaminati l'organizzazione dell'esercizio, gli orari d'apertura e l'intensità dell'assistenza, la dotazione di personale e le qualifiche dei collaboratori, la gestione dei locali e l'equipaggiamento;
- i processi indicano come interpretare e adempiere il mandato pedagogico. I mezzi concreti, i processi e le competenze nel quotidiano, nelle situazioni chiave e nella collaborazione con tutti gli interessati sono valutati servendosi delle basi pianificatorie e dei relativi documenti d'attuazione.

Le regole permettono di effettuare l'esame secondo criteri uniformi, senza limitare la struttura specifica di un istituto.

3. Utenza

Gli istituti riconosciuti dall'UFG accolgono fanciulli e adolescenti il cui sviluppo è particolarmente turbato e che richiedono un trattamento stazionario intensivo (art. 5 LPPM e 4 OPPM). Questi giovani sono oggetto di una misura di diritto penale o civile, oppure di una misura convenuta, perché non possono vivere nel loro ambiente d'origine, in particolare a causa di turbe psicosociali. Inoltre, la loro situazione è troppo complessa per essere affrontata in un quadro ambulatoriale o semi stazionario. Di seguito sono definiti utenza LPPM.

Si tratta di una minoranza di giovani che richiede un'assistenza pedagogico-terapeutica completa in un setting professionale stazionario. I requisiti qualitativi della Confederazione si fondano su questa necessità specifica di trattamento.

Non fanno parte di questo gruppo target, i fanciulli e gli adolescenti collocati innanzitutto per motivi scolastici.

4. Istituti d'educazione

A disposizione dell'utenza LPPM vi sono molti istituti classificati dall'UFG in funzione della loro offerta. Gli istituti si distinguono ad esempio per i loro diversi compiti, le loro impostazioni pedagogico-terapeutiche o il grado di apertura o chiusura. Essi possono rivolgere le proprie prestazioni a utenti di entrambi i sessi e/o riservarle a uno dei due; possono offrire una struttura di tipo familiare o disporre di un'ampia offerta abitativa e formativa. La struttura concreta dell'offerta dipende dal mandato, dalla forma dell'organizzazione e dai principi base del singolo istituto. Le sue caratteristiche strutturali e concettuali devono integrarsi in una logica generale.

Gli istituti o le offerte che non sono destinati all'utenza LPPM non ricevono sussidi della Confederazione. Ne fanno parte in particolare gli istituti scolastici speciali e i gruppi d'abitazione per fanciulli di tenera età o gli alloggi per richiedenti l'asilo minorenni.

5. Evoluzione delle condizioni di riconoscimento dal 2005

La prassi di esame del riconoscimento e della pianificazione cantonale, come anche le basi legali, sono state più volte modificate negli ultimi anni. Segue una sintesi delle principali modifiche:

- dal 2005
 - l'UFG ispeziona ogni cinque anni gli istituti educativi di un Cantone per verificare se le condizioni di riconoscimento sono rispettate;
 - è sistematicamente richiesto agli uffici cantonali di collegamento un rapporto che è discusso prima di ogni visita;

- dal 2008
 - entrata in vigore della revisione totale dell'OPPM in seguito alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC); l'ordinanza riveduta stabilisce le condizioni quadro e i principi per il calcolo dei sussidi d'esercizio della Confederazione versati in forma forfettaria e nell'ambito di convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni;
 - di conseguenza, gli esami periodici degli istituti già riconosciuti hanno luogo in ogni Cantone ogni quattro anni;
 - la moratoria sui riconoscimenti ordinata nel 2004 è revocata. Le relative domande possono essere presentate ogni anno entro il 1° marzo. L'esame è analogo a quello degli istituti già riconosciuti. I nuovi riconoscimenti rendono necessario l'adeguamento delle convenzioni sulle prestazioni e prendono effetto sotto il profilo finanziario al più presto nell'anno civile successivo;

- fine 2009
 - ciascuno dei 175 istituti è stato esaminato almeno una volta;

- dal 2010
 - viene effettuato un secondo esame approfondito degli istituti. In questo modo l'UFG vuole promuovere la collaborazione con gli interessati e incoraggiare la professionalizzazione già avviata;
 - in modo analogo all'evoluzione qualitativa degli istituti già riconosciuti aumentano anche i requisiti pianificatori che le domande di riconoscimento devono rispettare;
 - la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW; scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale) presenta un rapporto che dà una valutazione positiva della prassi d'esame dell'UFG;

- dal 2012
- con la revisione parziale della OPPM (stato: 1.1.2012) e la modifica delle direttive sui sussidi sono state compiute alcune precisazioni, che riguardano tra le altre cose i requisiti in materia di orari di apertura dei singoli gruppi abitativi, l'assistenza parziale e le formazioni riconosciute dall'UFG per il calcolo della quota dei tre quarti.
 - Il Controllo federale delle finanze (CDF) presenta un rapporto di valutazione sull'efficacia dei sussidi d'esercizio che, sulla base di un confronto internazionale, conferma gli standard richiesti dall'UFG. Il CDF rivolge inoltre tre raccomandazioni all'UFG: evitare i doppioni, elaborare una pianificazione nazionale e promuovere il trasferimento di conoscenze verso i Cantoni e gli istituti;
- fine 2013
- il secondo ciclo di esame è stato portato a termine quattro anni dopo il primo;
 - a prescindere dalle differenze regionali e dai singoli casi, gli istituti dispongono di concetti nettamente più esaustivi e differenziati, fondati su un profondo lavoro di riflessione e revisione;
 - si è instaurata una stretta collaborazione con gli uffici cantonali di collegamento;
 - le esperienze degli ultimi nove anni sono valutate, tenendo conto dei risultati e delle raccomandazioni di analisi esterne. Il bilancio è fondamentalmente positivo e rivela possibilità di sviluppo concrete;
 - sulla base di questi risultati è elaborata la futura procedura di esame degli istituti già riconosciuti ed è presentata agli uffici cantonali di collegamento durante un evento informativo;
- dal 2014
- la procedura di esame delle domande di riconoscimento si svolge come finora. Come per gli istituti riconosciuti, i requisiti pianificatori sono più severi e devono essere pienamente adempiuti al momento del riconoscimento;
 - l'esame periodico delle condizioni di riconoscimento si fonda su un modulo di autodichiarazione per la presentazione dell'offerta e su un rapporto in merito agli obiettivi di sviluppo precedentemente fissati. Durante la visita in loco sono inoltre discussi tre temi principali precedentemente stabiliti dai responsabili dell'istituto, del Cantone e dell'UFG;
 - dopo il primo anno, la valutazione della nuova procedura d'esame è positiva;
 - l'elaborazione dello strumento di pianificazione procede in collaborazione con periti cantonali;
- dal 2016
- nel secondo semestre prende avvio la fase pilota dello strumento di pianificazione.
- dal 2017
- L'UFG attiva lo strumento di pianificazione nella forma della piattaforma Internet Casadata. È la prima piattaforma svizzera per gli istituti educativi e le famiglie affidatarie (www.casadata.ch).
- fine 2017
- Giunge al termine un nuovo ciclo quadriennale di esame.

- Le esperienze degli anni precedenti, due valutazioni esterne e le raccomandazioni che ne risultano hanno permesso di definire diversi campi d'azione. Tale base permette di adeguare la precedente procedura di esame, soprattutto per quanto concerne la precisazione dei ruoli tra la Confederazione e i Cantoni.

dal 2018

- Il rispetto delle condizioni di riconoscimento viene esaminato in ogni istituto ogni quattro anni in base ai dati presentati dai diversi istituti (autodichiarazione e rapporto sugli obiettivi di sviluppo)
- L'esame si basa innanzitutto su una seduta con il Cantone durante la quale si discute la pianificazione cantonale, il piano di vigilanza del Cantone e la situazione di ciascun singolo istituto.
- Si rinuncia a esaminare sistematicamente sul posto ogni istituto. Perciò si ispezionano alcuni istituti e si effettuano controlli a campione. La scelta dell'istituto può essere casuale o riflettere un'esigenza dell'UFG, del Cantone o dell'istituto medesimo.

B Procedura di riconoscimento

Il presente capitolo spiega le seguenti procedure: la nuova procedura di riconoscimento, la procedura di esame periodico del riconoscimento, la procedura di esame a campione secondo l'articolo 33 OPPM, la procedura in caso di modifiche delle condizioni del riconoscimento e la procedura riguardante la pianificazione cantonale.

1. Domanda di riconoscimento

L'ente responsabile di un istituto può presentare la domanda di riconoscimento all'UFG per il tramite dell'ufficio cantonale di collegamento entro il 1° marzo. I documenti necessari sono elencati nel relativo promemoria.

L'ufficio cantonale di collegamento esamina la domanda di riconoscimento a titolo preliminare e, se decide di trasmetterla all'UFG, prende posizione per iscritto sui seguenti punti:

- prova della necessità di tale tipo di istituto nell'ambito della pianificazione cantonale;
- autorizzazione cantonale d'esercizio;
- riconoscimento delle prestazioni offerte e approvazione del concetto;
- conferma della completezza ed esattezza dei documenti trasmessi.

L'UFG esamina tempestivamente le domande presentate. I documenti mancanti devono essere presentati entro 14 giorni. Dopo la scadenza di questo termine le domande incomplete non sono più trattate. Se, dopo un primo esame, i documenti soddisfano i requisiti del riconoscimento, l'UFG si accorda con i rappresentanti dell'istituto, dell'organo responsabile e del Cantone per una visita sul posto. La visita dell'istituto contribuisce a chiarire l'organizzazione dei locali e l'attuazione pratica dei fondamenti del lavoro pedagogico-terapeutico spiegati per scritto nel concetto. Dopo la visita sono discussi alcuni temi selezionati e sono chiarite questioni rilevanti ai fini del riconoscimento. Se tutte le condizioni di riconoscimento sono considerate adempite, viene adottata una decisione di riconoscimento e la convenzione sulle prestazioni con il Cantone viene adeguata. I sussidi d'esercizio sono versati al più presto nel successivo anno civile. Il successivo esame del riconoscimento avviene nell'ambito della procedura ordinaria (vedi prossima sezione).

2. Esame periodico delle condizioni di riconoscimento

Il diritto ai sussidi degli istituti riconosciuti è verificato per regione ogni quattro anni.

Entro il 31 gennaio dell'anno dell'esame, l'ufficio cantonale di collegamento presenta i seguenti documenti: l'autodichiarazione e i rapporti su eventuali obiettivi di sviluppo degli istituti d'educazione nel periodo precedente, il piano di vigilanza cantonale come anche l'ultimo rapporto cantonale di ispezione di ogni istituto. I documenti da presentare sono indicati anche in una scheda informativa.

Basandosi sull'autodichiarazione e sul rapporto sugli obiettivi di sviluppo, l'UFG esamina se un istituto continua ad adempiere le condizioni di riconoscimento secondo l'articolo 1 capoverso 2 OPPM. Il piano cantonale di sorveglianza informa inoltre l'UFG sulla valutazione dell'istituto da parte del Cantone.

Durante una seduta comune, l'UFG passa in rassegna con il Cantone ogni singolo istituto. Sono inoltre discussi il piano cantonale di sorveglianza, la pianificazione cantonale e i rapporti di sorveglianza allestiti dal Cantone (cfr. in proposito punto 5). Gli istituti nei quali l'UFG

compirà una visita sul posto sono pure designati durante tale seduta. In media, su scala nazionale sono visitati 12 istituti all'anno. Questo numero è adeguato a seconda delle necessità. Durante la seduta tra UFG e Cantone sono discusse le strategie di sviluppo del Cantone ed eventualmente sono stabiliti punti in sospeso per il prossimo ciclo di esame.

Gli istituti oggetto di una visita sul posto sono scelti mediante selezione casuale, su richiesta dell'istituto, del Cantone o della Confederazione. I motivi possono essere di varia natura: la necessità di presentare una «good practice», di analizzare una situazione difficile o di discutere progetti di sviluppo.

Il ciclo quadriennale di esame termina con una decisione relativa ai istituti il cui riconoscimento deve essere modificato. Per quanto riguarda gli altri istituti, resta valida la decisione precedente; tali istituti ricevono una corrispondente conferma scritta. Alla fine viene firmata una nuova convenzione quadriennale sulle prestazioni.

3. Esame a campione secondo l'articolo 33 OPPM

Dopo la firma della convenzione sulle prestazioni, la sorveglianza degli istituti educativi spetta all'ufficio cantonale di collegamento. Ogni anno tale ufficio comunica all'UFG i seguenti dati per stabilire l'importo del sussidio della Confederazione (convenzione sulle prestazioni; punto 8; obblighi dell'ufficio cantonale di collegamento):

- il numero dei giorni di permanenza non riconosciuti secondo l'articolo 9 capoverso 5 OPPM e i numeri marginali (marg.) 8 segg. DS,
- tutti gli istituti riconosciuti dall'UFG che nell'anno precedente non hanno raggiunto la quota dei $\frac{3}{4}$ di personale formato (art. 1 cpv. 2 lett. f OPPM e marg. 15 segg. DS).

L'UFG può esaminare negli istituti medesimi la disponibilità, la completezza e la correttezza dei dati (esame a campione) o affidare tale esame all'ufficio cantonale di collegamento (art. 33 cpv. 3 OPPM). Anche il controllo federale delle finanze (CFD) può verificare questi dati (convenzione sulle prestazioni; punto 9, sorveglianza finanziaria). È pure verificato se gli istituti d'educazione hanno ricevuto i sussidi della Confederazione dal Cantone. A tal fine tali istituti forniscono agli ispettori tutte le informazioni rilevanti per la concessione di sussidi. Su domanda permettono di consultare i libri, le pezze giustificative e altri documenti e li producono (art. 33 cpv. 2 OPPM).

Successivamente tutte le parti ricevono il rapporto d'esame. I sussidi per le prestazioni già sovvenzionate ma non riconosciute devono essere rimborsati.

4. Modifica delle condizioni di riconoscimento nel periodo tra due esami periodici

La convenzione sulle prestazioni obbliga le competenti autorità cantonali a esaminare regolarmente il rispetto delle condizioni di riconoscimento. Ogni differenza rispetto alla decisione di riconoscimento deve immediatamente essere segnalata per scritto all'UFG. Le seguenti modifiche richiedono un esame da parte dell'UFG:

- modifiche dell'offerta in accordo con la pianificazione cantonale (prova della necessità): numero di gruppi abitativi e numero dei posti (compreso il tipo e la relativa struttura diurna), numero dei posti di formazione professionale, dei posti per l'esecuzione di misure disciplinari e dei posti progressivi;
- modifiche del gruppo d'utenza;
- Direzione dell'istituto: cambiamento o sostituzione in caso di assenza per più mesi;
- inasprimento del regolamento interno o dell'elenco delle sanzioni;
- modifiche riguardanti l'infrastruttura p. es. in relazione con l'offerta o con un cambio di sede.

L'improvvisa soppressione di offerte che danno diritto ai sussidi (p. es. chiusura temporanea di un gruppo abitativo) comporta una corrispondente riduzione dei sussidi d'esercizio. La riduzione viene eseguita con il conto finale dell'anno di sussidi in questione o implica un credito di restituzione dei sussidi già versati.

Entro il 1° marzo di ogni anno, gli istituti possono sottoporre all'UFG, per il tramite dell'ufficio cantonale di collegamento, le previste modifiche del concetto e dell'offerta. L'UFG entra nel merito soltanto delle domande precedentemente approvate dal Cantone. Dopo essere state approvate, le modifiche del concetto e dell'offerta con ripercussioni sul calcolo dei sussidi d'esercizio richiedono un adeguamento della decisione di riconoscimento e della convenzione sulle prestazioni. Il corrispondente aumento dei sussidi d'esercizio è effettivo al più presto nell'anno successivo.

Se un organo responsabile intende acquistare un immobile per l'esercizio a lungo termine di un'offerta riconosciuta, l'UFG va interpellato prima dell'acquisto per verificare l'adeguatezza dell'oggetto. Ciò vale anche nel caso in cui l'organo responsabile intende spostare in un'altra sede l'esercizio di un'offerta riconosciuta e stipulare a tal fine un contratto di locazione.

5. Casadata: pianificazione cantonale, utilizzazione e prova della necessità

Casadata (www.casadata.ch), la piattaforma dell'UFG per i collocamenti in istituti educativi e per l'affidamento familiare è composta da tre parti:

- Nella parte relativa alla **Gestione delle conoscenze** si trovano informazioni sugli istituti e le loro offerte, su progetti, concetti e temi politici. Queste informazioni provengono dagli istituti o dalle famiglie affidatarie, dai Cantoni, dalle associazioni o dai centri di ricerca e di formazione.
- Nella parte **Altre statistiche** si trovano p. es. la statistica delle condanne penali dei minorenni o le statistiche della COPMA.
- Nella parte **Offerta e Utilizzo** gli istituti e le famiglie affidatarie registrano i loro dati. La validità di questi dati è verificata dai Cantoni che li trasmettono alla Confederazione.

Le prime due parti «Gestione delle conoscenze» e «Altre statistiche» sono accessibili al pubblico. La terza parte («Offerta», «Utilizzo» e «Valutazione») può essere utilizzata soltanto dai Cantoni e dagli istituti autorizzati mediante login.

Per la parte relativa alla «**Gestione delle conoscenze**» gli uffici cantonali di collegamento inoltrano all'UFG le seguenti informazioni aggiornate (a casadata@bj.admin.ch):

- informazioni sulla pianificazione cantonale degli istituti (basi legali, proposte politiche, linee guida, rapporti),
- informazioni cantonali sul tema dell'assistenza stazionaria all'infanzia e alla gioventù,
- importanti decisioni politiche rilevanti per l'assistenza alla gioventù,
- eventuali accordi di cooperazione intercantionali nel settore degli istituti sociali.

Gli uffici cantonali di collegamento sono invitati ad aggiornare costantemente le informazioni. Almeno una volta l'anno, il 28 febbraio, sono invitati a verificare i contenuti e se del caso ad aggiornarli. L'UFG pubblicherà le informazioni sulla piattaforma man mano che le riceve. Gli aggiornamenti sono possibili in ogni momento al seguente link: <https://www.casadata.ch/it/gestione-delle-conoscenze/raccolta-di-informazioni.html>

Per accedere alla zona protetta dal login, gli istituti e i Cantoni devono disporre di un nome utente e di una password. Di regola, gli istituti immettono costantemente i dati. Il Cantone ne verifica la validità e li trasmette all'UFG al più tardi entro fine febbraio.

Dal 2018, l'UFG allestisce ogni anno un rapporto sui dati che riguardano gli istituti da esso riconosciuti. In ogni caso sia gli istituti sia i Cantoni hanno la possibilità di fare le proprie valutazioni (cfr. nella parte «Valutazioni»)

Se un Cantone presenta una domanda di riconoscimento, deve motivare lui stesso la necessità. A tal fine può utilizzare i dati di Casadata.

C Commenti dei singoli requisiti

In seguito sono descritte le condizioni per il riconoscimento dell'UFG. Le diverse regole sono rese operative nello strumento d'esame che è oggetto della quarta parte delle presenti linee guida. Questo elenco di criteri corrisponde ai requisiti specifici dell'UFG e si distingue dagli abituali strumenti di controllo della qualità e dalla loro terminologia.

I requisiti definiscono lo standard per le domande di riconoscimento. Gli istituti già riconosciuti che non adempiono più i criteri oggettivi sono avvisati e il loro riconoscimento viene revocato se non rettificano la situazione nei tempi richiesti.

1. Criteri giuridici e oggettivi

Gli articoli 3 LPPM e 1 OPPM stabiliscono le condizioni oggettive del riconoscimento. Ogni istituto che ha diritto ai sussidi deve adempiere tutti i criteri. Le regole quantitative concernenti gli orari d'apertura, le qualifiche del personale educativo e la dotazione di personale sono presentate a titolo esemplificativo. Questi fattori hanno un impatto significativo nel garantire la qualità dell'assistenza.

Secondo l'articolo 1 capoverso 3 lettera b OPPM, ogni singolo gruppo abitativo deve offrire assistenza sull'arco delle 24 ore per tutto l'anno. Per anno sono ammessi al massimo 14 giorni di vacanza dell'esercizio con servizio di picchetto. I nuovi arrivi sono possibili in ogni momento (non soltanto p. es. all'inizio dei semestri scolastici). La presenza continua del personale educativo nei singoli gruppi deve essere pianificata in anticipo. Gli ospiti dispongono così di un'assistenza continua e del proprio letto anche durante i fine settimana e le vacanze. Questa regola strutturale non si prefigge di mantenere fanciulli e adolescenti all'interno dello stabilimento per 365 giorni all'anno. L'ambiente di provenienza deve invece essere associato nella pianificazione educativa per gestire le risorse disponibili e acquisirne di nuove. Il progressivo ritorno nell'ambiente di provenienza può tuttavia avvenire soltanto in funzione di processi evolutivi individuali e sistemici. Anche i contatti con la famiglia dipendono soltanto dalle necessità della situazione individuale. Non è ammesso semplificare l'esercizio dell'istituto concedendo a tutti gli utenti lo stesso fine settimana all'esterno, né formando sistematicamente gruppi di utenti che devono cambiare camera (cosiddetto gruppo del fine settimana).

L'UFG definisce inoltre i requisiti in materia di formazione specializzata. La direzione dell'istituto e almeno tre quarti del personale attivo nell'ambito educativo devono disporre di una formazione riconosciuta (art. 1 cpv. 2 lett. e ed f nonché art. 3 OPPM).

Gli effettivi di personale necessari sono strettamente connessi al bisogno di sostegno ovvero all'intensità dell'assistenza dell'utenza ospitata, all'incarico specifico nonché alle condizioni infrastrutturali dell'organizzazione. La dotazione di personale determinante per le diverse offerte è fissata nel modello forfettario di cui all'articolo 9 OPPM. Questi valori tengono tra l'altro conto del fatto che durante i momenti importati sotto il profilo pedagogico (a mezzogiorno e la sera e quando sono riuniti più di cinque minorenni) devono sempre essere presenti due educatori. Per un gruppo abitativo di 6–10 utenti, l'UFG calcola un fabbisogno di personale educativo del 460 per cento (compresa la direzione, i collaboratori che seguono una formazione parallelamente all'impiego e le sorveglianze notturne). Gli stagisti che effettuano uno stage pre-studio o una formazione a tempo pieno non sono considerati nella dotazione di personale e nemmeno nel calcolo della quota. In casi motivati, la dotazione di personale può

non rispettare questo valore, a condizione di garantire un'assistenza completa con un effettivo di almeno il 400 per cento e tenendo conto degli orari di apertura e della necessità di garantire la presenza di due educatori. Le offerte speciali come le sezioni di ammissione d'urgenza, di transizione e di osservazione, nonché i gruppi abitativi chiusi dispongono di maggiori effettivi conformemente alle loro funzioni.

La prova della necessità è una condizione importante per il riconoscimento di un istituto (art. 1 cpv. 2 lett. a OPPM). Per verificare tale necessità un Cantone deve imperativamente raccogliere i dati in Casadata (cfr. punto 5 pag. 12 seg.).

2. Offerte che danno diritto ai sussidi e offerte aggiuntive

Gli istituti sono riconosciuti alla luce delle loro offerte che danno diritto ai sussidi. Oltre all'offerta di base (gruppi abitativi socio-pedagogici stazionari) il modello forfettario definisce offerte aggiuntive che pure danno diritto ai sussidi se le condizioni sono adempiute. La Confederazione subsidia ad esempio le spese supplementari per il personale dei gruppi di ammissione d'urgenza o i posti di formazione interni.

Inoltre, gli istituti possono disporre di offerte aggiuntive per le quali non sono versati sussidi della Confederazione. Tale è il caso se le offerte:

- non fanno parte delle offerte aggiuntive che danno diritto ai sussidi secondo il modello forfettario (p. es. posti con presa a carico parziale in gruppi abitativi riconosciuti, accompagnamento familiare esterno);
- non adempiono le condizioni di riconoscimento (p. es. dotazione di personale).

Un modello forfettario su scala federale non può soddisfare ogni specifica necessità locale. Viceversa, le offerte non devono comunque per forza essere ridotte al modello forfettario. La solidità di un istituto e la sua sostenibilità dipendono piuttosto dal fatto che le offerte siano adeguate e si completino tra loro. La dotazione di personale effettivamente disponibile è stabilita dal Cantone.

Secondo questa concezione complessiva, gli istituti presentano tutte le loro offerte all'UFG che, tenendo conto anche delle offerte aggiuntive, esamina se le offerte che danno diritto ai sussidi adempiono le condizioni di riconoscimento. In tal modo si mira a garantire che i costi d'esercizio e le risorse di personale delle offerte riconosciute servano esclusivamente a fornire le relative prestazioni.

Come menzionato sopra a titolo esemplificativo, i posti con presa a carico parziale fanno parte delle offerte aggiuntive e non danno diritto ai sussidi. Per ogni gruppo abitativo stazionario con diritto ai sussidi, l'UFG accetta al massimo due posti con presa a carico parziale. Questi posti non sono calcolati nel numero di posti riconosciuti.

3. Linee direttive

Le linee direttive formulano con concisione e chiarezza il mandato e le prestazioni dell'istituto, i suoi valori, principi e obiettivi, nonché le modalità della loro attuazione. Garantiscono un orientamento comune, facilitano l'identificazione del personale con l'istituto e servono come fonte d'informazione per i parenti degli utenti e per i partner che cooperano all'assistenza stazionaria dei minori. I collaboratori partecipano attivamente alla verifica regolare e allo sviluppo delle linee guida.

4. Concetto

Le basi pianificatorie di un istituto possono essere strutturate in modi diversi. In ogni caso, le basi del lavoro pedagogico-terapeutico devono essere presentate per scritto, distinguendo i diversi piani di astrazione, affrontando tutti i temi pertinenti con una logica d'insieme comprensibile e formulando il tutto in un linguaggio chiaro.

Il concetto chiarisce la situazione e dà una visione uniforme delle nozioni professionali alle quali si richiama il lavoro pedagogico-terapeutico. Definisce l'orientamento teorico, l'impostazione pedagogica e i principi vincolanti, spiega i mezzi e i metodi disponibili, mostra i processi rilevanti e la struttura quotidiana concreta.

I relativi documenti sono regolarmente riveduti e aggiornati.

5. Ammissione, trasferimento e uscita

L'ammissione, il trasferimento e l'uscita sono fasi particolarmente sensibili del processo di collocamento. È quindi particolarmente importante che le procedure siano standardizzate e basate su criteri coerenti che permettano decisioni chiare e una pianificazione trasparente e diano una struttura sostenibile a queste fasi di passaggio. È indispensabile documentare le relative procedure nei fascicoli dei singoli utenti.

Adeguare nel miglior modo possibile l'indicazione terapeutica e l'offerta è di importanza centrale per il collocamento.

Il concetto informa su come esaminare e garantire che l'offerta di presa in carico specifica dell'istituto si adegui alle necessità di sostegno individuali durante la procedura di ammissione. Si può partire dal presupposto che la comunione di vita nel gruppo abbia un influsso importante sullo sviluppo degli utenti. Con ogni nuova ammissione deve pertanto essere considerata l'attuale composizione del gruppo. Il concetto indica come l'istituto intende mettere a disposizione una struttura più stabile possibile. Ogni istituto dovrebbe per quanto possibile rilevare tempestivamente i rischi di rottura e, se del caso, eseguire un bilancio della situazione. I motivi per ordinare un'esclusione, possibile soltanto dopo un avvertimento formale, devono essere definiti chiaramente. Vanno pure definite le competenze e la procedura.

Ogni soggiorno stazionario mira a un'uscita regolare. Questa prospettiva deve essere contenuta fin dall'inizio nella pianificazione educativa e l'uscita deve essere organizzata in modo graduale e adeguato allo sviluppo dell'utenza, in modo tale da poter raggiungere l'obiettivo del trasferimento o dell'uscita prevista. Per il ritorno nell'ambiente di provenienza e in particolare per l'accesso degli utenti all'indipendenza (cosiddetti Care Leaver), l'assistenza successiva può avere grande importanza.

6. Obiettivi, metodi, pianificazione educativa

L'obiettivo generale consiste nel permettere agli utenti di fare esperienze positive di socializzazione e di promuovere il loro sviluppo personale. Il concetto descrive le modalità per concretizzare questa missione pedagogica. Per operare in modo mirato sul piano socio-pedagogico occorre strutturare la pianificazione e perseguire in modo sistematico gli obiettivi.

La pianificazione educativa individuale struttura il soggiorno in diverse fasi. Il suo contenuto costituisce il filo conduttore degli obiettivi di sviluppo dai quali risultano gli obiettivi educativi e le misure di sostegno. Con scadenza almeno semestrale devono aver luogo incontri a cui partecipano tutti gli interessati, per discutere, concordare ed esaminare gli obiettivi e i mezzi. La pianificazione educativa è sistematicamente documentata, riveduta e costantemente adeguata alla necessità d'intervento.

La partecipazione è uno dei metodi principali. Si dovrebbe mirare alla maggiore possibile partecipazione dei fanciulli e dei giovani. Molti studi mostrano che un fattore del successo dello sviluppo è una sana autostima. La convenzione sui diritti del fanciullo cita inoltre la partecipazione come diritto fondamentale del fanciullo.

In una prospettiva sistemica, la disponibilità dei genitori a collaborare è inoltre un fattore di successo essenziale per lo sviluppo di soluzioni sostenibili. Il concetto descrive sommariamente la postura e il ruolo dell'istituto nei confronti dei familiari. Descrive anche i mezzi per sostenere una collaborazione fruttuosa e il modo di affrontare le sfide che possono risultare da atteggiamenti ambivalenti, conflitti di obiettivi e situazioni di concorrenza.

I mezzi educativi svolgono un ruolo significativo nella gran parte dei contatti quotidiani tra educatori e fanciulli/adolescenti. Vanno pertanto descritti e attuati con grande attenzione. Occorre in particolare accordare grande importanza al trattamento della violenza, dei media e della sessualità.

7. Abitazione, vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno

L'educazione in ambito stazionario è caratterizzata dall'organizzazione del quotidiano unita a un accompagnamento pedagogico in un ambiente di vita esterno alla famiglia. I gruppi abitativi socio-pedagogici sono degli spazi di vita temporanei di tipo familiare che compensano le condizioni sfavorevoli dell'ambiente di provenienza e offrono nuove possibilità di sviluppo.

Il concetto spiega come la pedagogia viene trasposta nella vita quotidiana, come si traduce nella cultura abitativa della vita di gruppo e dell'organizzazione del tempo libero. La vita quotidiana offre la possibilità di fare esperienze nuove, di esercitare le proprie abilità, di raccogliere sfide e di dare prova di efficacia personale. Ulteriori risorse pedagogiche sono la vita insieme ad altri fanciulli e adolescenti, le attività comuni e le possibilità di relazioni con adulti. Altrettanto vale per l'organizzazione individuale del tempo libero che per diversi aspetti costituisce una compensazione e permette a fanciulli e adolescenti di aprirsi a nuovi contatti, competenze e prospettive.

Il concetto descrive anche l'organizzazione delle giornate, della settimana, dei fine settimana e delle vacanze. Va prestata particolare attenzione all'assistenza durante la notte. Molti fanciulli hanno una particolare necessità di sentirsi sicuri anche durante la notte e se necessario di avere un accesso diretto a un addetto alla presa in carico. Il servizio notturno deve essere organizzato in funzione delle necessità degli utenti e dare sufficiente sicurezza.

Il concetto definisce come rendere il contesto di vita più accogliente e sicuro con la partecipazione di fanciulli e giovani.

Il regolamento interno riunisce le regole della vita comune, la procedura in caso di violazione delle regole e la disciplina nel suo insieme e si fonda sulla filosofia delle sanzioni preceden-

temente definita. Se la direzione può ordinare il collocamento in strutture chiuse, queste ultime devono essere previste da una legge cantonale che le disciplini chiaramente e ne limiti il ricorso al minimo. L'UFG esamina se il regolamento interno è conforme al diritto e se è coerente con il concetto.

8. Formazione professionale e scolastica

La scuola, la formazione e l'occupazione sono determinanti per le possibilità di vita degli utenti e sono quindi una parte integrante del progetto educativo individuale. Ogni utente ha diritto a una formazione scolastica e professionale conforme alla sua personalità. Le restrizioni in questi ambiti sono misure educative inadeguate. I responsabili dei laboratori, delle classi e dei centri di formazione professionale dispongono di capacità e conoscenze pedagogiche che vanno oltre la trasmissione delle basi scolastiche e professionali.

9. Diagnosi e terapia

L'utenza degli istituti stazionari soffre di molti più problemi della media della popolazione. Molti fanciulli e adolescenti soffrono palesemente di turbe psichiche che richiedono un approccio differenziato e un trattamento clinico. Gli studi hanno rivelato che le risorse per questi trattamenti sono insufficienti. I problemi di accompagnamento che ne risultano possono essere efficacemente contrastati con una maggiore collaborazione interdisciplinare. Il concetto indica in quali casi sono effettuati diagnosi cliniche, terapie e interventi di crisi. Indica anche chi presta queste cure e in quali forme.

10. Personale

Oltre all'effettivo e alle qualifiche del personale, il concetto deve descrivere l'organizzazione dell'istituto, soffermandosi in particolare sui compiti, le competenze, le responsabilità, le competenze necessarie e il perfezionamento del personale.

11. Comunicazione e tenuta del dossier

Anche la trasparenza della procedura è parte integrante del lavoro educativo istituzionale e comprende la comunicazione interna ed esterna. I dossier degli utenti devono inoltre essere tenuti secondo criteri uniformi. A tal fine ha un'importanza centrale il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati che stabilisce in particolare il diritto di consultare gli atti personali e le modalità di archiviazione.

12. Immobili e misure di sicurezza

La qualità degli immobili è un fattore importante per garantire lo svolgimento ottimale del processo terapeutico. Di regola, vanno rispettate le norme dell'UFG sulla progettazione degli spazi.

L'infrastruttura rispetta le disposizioni cantonali e le norme di legge sulla protezione dagli incendi e integra adeguatamente le necessarie misure di sicurezza (p. es. controllo dell'accesso, spazi di utilizzazione separati per la protezione dalle aggressioni, sicurezza sul posto di lavoro e protezione della salute, sicurezza dei dati, igiene ecc.).

Se al momento della domanda di riconoscimento un istituto non rispetta le norme edili, il riconoscimento può essergli concesso soltanto se vi è un progetto di costruzione concreto.

Le misure di sicurezza supplementari (p. es. la chiusura, ecc.) hanno un effetto di prevenzione generale e possono anche dissuadere momentaneamente un minorenne dal tentare ripetutamente di fuggire dall'istituto. Le misure incisive di privazione della libertà devono essere esplicitamente previste dal mandato dell'istituto. I locali di sicurezza devono soddisfare standard minimi; l'UFG ne esamina la conformità al diritto federale (di cui fanno parte anche le convenzioni internazionali).

13. Sviluppo dell'istituto

I modelli professionali sono in costante evoluzione come le necessità e i bisogni dell'utenza. In questo senso, il concetto pedagogico deve essere costantemente verificato e se del caso aggiornato.

D Strumento d'esame

1. Criteri giuridici e oggettivi

Punto da esaminare	Requisiti
1.1 Riconoscimento cantonale	L'istituto è riconosciuto da un Cantone e dispone di un'autorizzazione d'esercizio. Il Cantone o un servizio indipendente incaricato dal Cantone esercita l'obbligo di vigilanza.

Punto da esaminare	Requisiti
1.2 Prova della necessità	Gli istituti e i Cantoni inseriscono costantemente i loro dati in Casadata. In caso di domanda di riconoscimento o di cambiamento dell'offerta il Cantone deve motivarne per scritto la necessità. A tal fine può usare i dati di Casadata.

Punto da esaminare	Requisiti
1.3 Organo responsabile	L'organo responsabile è un Cantone o un Comune. L'organo responsabile di un istituto educativo privato è una persona giuridica di pubblica utilità con un obiettivo principale pertinente.

Punto da esaminare	Requisiti
1.4 Utenza LPPM/ Età d'ammissione	Un terzo almeno dei giorni di permanenza spetta all'utenza LPPM. Secondo gli articoli 5 LPPM e 4 OPPM si tratta delle categorie seguenti: <ul style="list-style-type: none">– giovani adulti secondo l'articolo 61 CP;– fanciulli e giovani in applicazione degli articoli 9 capoverso 1, 15 e 25 DPMIn,– fanciulli e giovani il cui comportamento sociale è gravemente turbato e/o le cui strutture familiari non sono più in grado di sostenerli (art. 310, 327c cpv. 3 CC in combinato disposto con 426 CC) o un collocamento convenuto d'accordo con i genitori e una perizia,– giovani adulti fino ai 25 anni in applicazione dell'articolo 426 CC e conformemente all'articolo 19 capoverso 2 DPMIn. Il limite d'età inferiore è di 7 anni quello superiore di 25 anni – con l'eccezione degli istituti per l'esecuzione di misure che accolgono giovani adulti fino ai 25 anni e li possono assistere fino a 30 anni. I giorni di permanenza di richiedenti l'asilo minorenni, che in base a una perizia sono stati collocati in un gruppo abitativo avente diritto ai sussidi, danno diritto ai sussidi. Le strutture che accolgono esclusivamente minorenni non accompagnati non hanno diritto ai sussidi.

Punto da esaminare	Requisiti
1.5 Dimensioni, offerta e infrastruttura dell'istituto	Dal punto di vista dell'organizzazione e della costruzione l'istituto è un'unità stazionaria indipendente.
	L'offerta dell'istituto deve essere conforme al diritto federale.
	L'istituto dispone di almeno un gruppo abitativo socio-pedagogico stazionario di sette posti.
	L'istituto è aperto a utenti provenienti da altri Cantoni. Non vi sono criteri di esclusione per gli utenti provenienti da determinati Cantoni.
	L'organo responsabile, l'organizzazione di gestione e il concetto pedagogico nonché l'infrastruttura garantiscono all'istituto un esercizio a lungo termine e conforme al suo scopo.

Punto da esaminare	Requisiti
1.6 Personale	Il direttore dell'istituto ha portato a termine una formazione riconosciuta dall'UFG. Come soluzione transitoria o provvisoria, questo requisito può essere derogato su richiesta per un periodo massimo di sei mesi.
	Tre quarti del personale educativo dispone di una formazione riconosciuta dall'UFG. In caso di assenza per malattia di un collaboratore con una formazione riconosciuta, il sostituto è aggiunto al personale riconosciuto anche se non dispone di una formazione riconosciuta. Questa normativa d'eccezione vale al massimo per una durata di sei mesi.
	L'istituto dispone di una dotazione di personale adeguata alle esigenze degli utenti. L'UFG calcola che per gruppo servono forfetariamente 4,6 posti di personale educativo a tempo pieno. In casi motivati questo valore può essere inferiore al massimo del 60 per cento, a condizione di garantire la presenza del personale educativo 24 ore su 24 per tutto l'anno e, a partire da cinque fanciulli/adolescenti, la presenza di due educatori la sera e durante il fine settimana. Anche le strutture di dimensioni più piccole devono rispettare in ogni caso i valori richiesti.
	Il tasso d'occupazione del direttore di un istituto è aggiunto proporzionalmente al personale educativo. Se la direzione è competente per diverse offerte, e in particolare anche per offerte non riconosciute, il tasso d'occupazione da conteggiare è stabilito in occasione del riconoscimento. Per le modifiche occorre il consenso dell'UFG.
	La ripartizione dell'effettivo di personale è adeguato all'offerta di presa a carico (p. es. tasso d'occupazione per la direzione ecc.).

Punto da esaminare	Requisiti
1.7 Orario di apertura	<p>Ogni gruppo che si rivolge all'utenza LPPM è aperto 365 giorni per anno su tutto l'arco delle 24 ore.</p> <p>È fatta eccezione per i gruppi che costituiscono una fase di un percorso educativo progressivo (cosiddetti «posti di progressione»).</p> <p>Durante le eventuali vacanze annuali (al massimo 14 giorni) è offerto un servizio di picchetto. Il servizio di picchetto è disciplinato nel concetto. È allestito un dispositivo di emergenza. Tutti gli attori sono a conoscenza del numero di telefono d'emergenza e un utente può essere riammesso in 3-5 ore.</p> <p>Di regola gli utenti sono presi a carico 365 giorni all'anno nel loro gruppo di vita. Se ragionevole dal punto di vista pedagogico e possibile dal punto di vista strutturale, durante i fine settimana o i periodi di vacanza, gli utenti di diversi gruppi di un istituto possono essere assistiti centralmente, se non è necessario un cambiamento di stanza e se le dimensioni del gruppo non superino la grandezza del gruppo ordinario dell'istituto e se, nei momenti più intensi dal punto di vista pedagogico, è garantita la presenza di due educatori.</p>

Punto da esaminare	Requisiti
1.8 Finanziamento garantito	<p>L'istituto dispone di una garanzia del deficit da parte del Comune, del Cantone responsabile, o mediante la CII o la CIIS.</p> <p>L'assunzione dei costi da parte dei servizi che hanno provveduto al collocamento ecc. è disciplinata in via contrattuale.</p> <p>L'istituto allestisce annualmente un rendiconto finanziario all'attenzione del suo organo responsabile. Sono allegati i rapporti dell'ufficio di revisione.</p>

2. Offerte con diritto ai sussidi e offerte aggiuntive

Punto da esaminare	Requisiti
2.1 Offerta complessiva	<p>L'istituto dichiara l'insieme della sua offerta, indipendentemente dal fatto che le singole offerte diano diritto ai sussidi e siano riconosciute dall'UFG. Queste offerte sono visibili nell'organigramma generale.</p> <p>L'istituto dimostra di disporre dell'effettivo di personale necessario per le singole prestazioni.</p>

Punto da esaminare	Requisiti
2.2. Offerte che danno diritto ai sussidi	Le offerte di base e le offerte aggiuntive che danno diritto ai sussidi secondo il modello forfettario sono oggetto di un'autorizzazione cantonale.
	Le offerte aggiuntive adempiono le pertinenti condizioni per il riconoscimento.
	Sotto i profili dell'organizzazione e del personale, le offerte aggiuntive sono di responsabilità dell'istituto.
	Esse figurano nel concetto e sono indicate nella convezione sulle prestazioni.

Punto da esaminare	Requisiti
2.3 Offerte di presa a carico parziale	Per ogni gruppo abitativo stazionario con diritto ai sussidi sono accettati al massimo due posti di presa a carico parziale.

3. Linee direttive

Punto da esaminare	Requisiti
3.1 Funzione delle linee direttive	Le linee direttive informano i partner sulle prestazioni, sulla struttura organizzativa e sul funzionamento dell'istituto.
	Fungono da base per la collaborazione con la rete istituzionale.

Punto da esaminare	Requisiti
3.2 Contenuto ed esame delle linee direttive	Le linee direttive descrivono i valori e le posizioni fondamentali.
	Descrivono il settore di attività e gli obiettivi fondamentali.
	Descrivono il gruppo d'utenza, le prestazioni e i mandanti.
	Descrivono gli obiettivi perseguiti e il beneficio atteso per il gruppo d'utenza.
	Contengono indicazioni sulla conduzione, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto.
	Le linee direttive sono regolarmente esaminate e, se necessario, aggiornate dall'istituto e dall'organo responsabile.

4. Concetto

Punto da esaminare	Requisiti
4.1 Quadro e origine (orientamento di base, flessibilità, contraddizioni)	Il concetto è messo per scritto ed è elaborato in comune dal personale educativo.
	Il concetto, fondamento dell'operato pedagogico quotidiano, è completato da documenti che ne indicano le modalità d'attuazione.
	Il concetto, il regolamento interno e l'organizzazione del quotidiano sono coerenti e privi di contraddizioni.
	Il concetto è costantemente esaminato e adeguato. Le modifiche sono attuate rapidamente e senza complicazioni burocratiche.

5. Ammissione, trasferimento e uscita

Punto da esaminare	Requisiti
5.1 Criteri di ammissione / Omogeneità dell'utenza	I criteri di ammissione e riammissione sono disciplinati.
	Il gruppo d'utenza è definito in base alla problematica, all'età e al sesso. Sono ammessi gli utenti il cui bisogno di assistenza corrisponde all'offerta dell'istituto.
	Altri criteri di inclusione o esclusione sono definiti (p. es. tossicomania, status legale, problematiche psichiatriche, aspetti medici).
	Sono descritti i principi generali della formazione dei gruppi. Si presta attenzione alla formazione di gruppi omogenei. Quanto più eterogenei sono i bisogni pedagogici degli utenti, tanto più individualizzata deve essere la presa in carico.

Punto da esaminare	Requisiti
5.2 Procedura di ammissione	L'istituto esegue un colloquio di ammissione.
	Con il consenso dell'utente raccoglie informazioni presso i servizi che se ne sono precedentemente occupati.
	L'opinione dell'utente è raccolta, nella misura del possibile ne viene tenuto conto ed è comunicata a tutti gli interessati.
	Se non è ancora stata effettuata e se è necessaria, un'analisi psico-pedagogica complessiva è effettuata durante la fase iniziale; ne viene tenuto conto nella pianificazione pedagogica.

Punto da esaminare	Requisiti
5.3 Trasferimenti in seno all'istituto	I criteri dei trasferimenti sono chiaramente definiti.
	I trasferimenti sono pianificati.
	I criteri per i ricollocamenti sono chiaramente definiti.
	Le modalità per fronteggiare le crisi e le ricadute sono definite per scritto in un'ottica di prevenzione.
	Le fasi progressive e i relativi requisiti di autonomia degli utenti sono descritti nel concetto. Le entrate dirette dall'esterno sono possibili solo se il posto di progressione è concepito come una fase di progressione di altri istituti. In caso di entrata diretta in provenienza da un quadro non stazionario, i relativi giorni di permanenza vanno dedotti in quanto non danno diritto ai sussidi.

Punto da esaminare	Requisiti
5.4 Uscita	La procedura di uscita è disciplinata.
	Se possibile, le uscite si svolgono in modo regolare e sono pianificate.
	L'istituto investe molto per dotarsi di strutture solide e stabili e nella sua capacità di resistenza. Le relative misure sono messe per scritto.

	Se un utente intende interrompere la sua permanenza, i genitori e il servizio di collocamento sono informati immediatamente e viene fatto il bilancio.
	I motivi e la procedura (incluso l'ammonimento) per l'esclusione sono definiti, altrimenti l'esclusione non è possibile.
	In caso di uscite non pianificate, occorre allestire un rapporto destinato all'autorità che ha provveduto al collocamento. Anche in questo caso l'istituto propone una soluzione di transizione adeguata e realizzabile.
	Per ogni uscita va stilato un rapporto di cui vanno definiti i destinatari.

Punto da esaminare	Requisiti
5.5 Assistenza dopo l'uscita	L'assistenza dopo l'uscita (post-cura) è disciplinata nel concetto. È fornita da servizi interni o esterni. La post-cura è oggetto di valutazioni periodiche.

6. Obiettivi, metodi e pianificazione educativa

Punto da esaminare	Requisiti
6.1 Obiettivi e metodi	Gli obiettivi della permanenza sono descritti in modo dettagliato e verificabile.
	Le prestazioni pedagogiche e terapeutiche sono descritte in modo comprensibile.
	Gli strumenti pedagogici a disposizione sono adeguati ai fanciulli e agli adolescenti collocati nell'istituto e compatibili con gli obiettivi definiti nel concetto.
	Per rispondere alle diverse difficoltà degli utenti è disponibile un'adeguata gamma di strumenti terapeutici e pedagogici che permette un'assistenza individualizzata.
	Le svariate possibilità di partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti sono descritte nel concetto.
	La collaborazione con i familiari è definita e le viene attribuita grande importanza.
	Le modalità di gestione della violenza vanno descritte.
	Le modalità di gestione dei media vanno descritte.
	Le tematiche specifiche di ciascun sesso, compresi i principi applicabili all'educazione sessuale, vanno descritti.
	La gestione delle problematiche sanitarie, compresa la prevenzione delle dipendenze, è definita.
	L'importanza pedagogica del gruppo va illustrata.

Punto da esaminare	Requisiti
6.2 Pianificazione educativa	Per ogni utente è allestito un piano educativo che soddisfa i criteri seguenti:
	Il piano educativo è allestito con la partecipazione del fanciullo o del giovane e dei genitori e costantemente messo a punto.
	La biografia è accertata e documentata.

	Le risorse e i problemi sono definiti e analizzati.
	D'intesa con tutti gli interessati sono fissati obiettivi misurabili e tappe (intermedie) corredate di scadenze.
	I mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi sono definiti e approntati/organizzati.
	Il raggiungimento degli obiettivi parziali concertati è verificato regolarmente con gli utenti.
	In occasione di bilanci regolari, che si svolgono almeno ogni sei mesi, tutti gli interessati valutano se gli obiettivi sono stati raggiunti.

7. Abitazione, vita quotidiana, tempo libero e regolamento interno

Punto da esaminare	Requisiti
7.1 Struttura dell'istituto e dei gruppi	L'istituto provvede alla separazione spaziale e funzionale tra i settori lavoro, abitazione e tempo libero.
	Per quanto concerne la manutenzione e l'organizzazione degli spazi, l'attenzione va portata su adeguati standard di vita e su un ambiente accogliente.
	Sono messi a disposizione locali separati per i due sessi.
	Sono rispettate le disposizioni riguardanti il collocamento e l'assistenza separati di minorenni e adulti.
	Ogni gruppo gode di ampia autonomia nei settori abitazione / presa a carico / economia domestica / tempo libero e gli utenti possono partecipare all'organizzazione della vita quotidiana.
	Il locale della sorveglianza notturna è situato in un luogo adeguato per garantire la sicurezza e la presa a carico pedagogica dei fanciulli e degli adolescenti. L'organizzazione della presenza notturna è documentata e garantisce la sicurezza dei fanciulli e degli adolescenti.

Punto da esaminare	Requisiti
7.2 Struttura diurna	La struttura diurna è stabilita per ogni gruppo di utenti. Se la struttura diurna prevista non è disponibile o non funziona più, il concetto prevede alternative e personale sufficiente.

Punto da esaminare	Requisiti
7.3 Offerta e importanza del tempo libero	L'organizzazione del tempo libero fa parte della pianificazione educativa individuale. Le misure prese in tale settore sono fissate nel concetto. L'istituto dispone di un'offerta per il tempo libero, che nella misura del possibile, è accessibile anche alle persone esterne all'istituto.

Punto da esaminare	Requisiti
7.4 Regolamento interno e procedura in caso di aggressioni	L'istituto deve disporre di un regolamento interno chiaro e comprensibile. I diritti e i doveri di tutte le persone interessate sono regolati per scritto e accessibili a tutti. Sono descritti gli aspetti rilevanti della vita in comune. La procedura in caso di infrazione alle regole (sanzioni/conseguenze) poggia sulla filosofia delle sanzioni dell'istituto e deve essere precedentemente comunicata in modo trasparente. I Cantoni competenti dispongono di basi legali sufficienti a definire le competenze nel settore delle misure coercitive e di sicurezza, in particolare per quanto concerne gli istituti con un organo responsabile privato. Gli istituti chiusi devono adempiere le raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla carcerazione preventiva e sulla privazione di libertà. L'esecuzione delle misure private della libertà (carcerazione preventiva o privazione della libertà) e del collocamento in istituto chiuso (arresto, detenzione o time-out) è disciplinata in modo dettagliato. Affinché l'istituto possa infliggere misure disciplinari occorre una base legale formale cantonale che disciplini le pertinenti competenze e modalità. Le misure disciplinari e pedagogiche devono essere differenziate nel concetto. Le misure disciplinari servono a garantire l'ordine in seno all'istituto. Queste misure si applicano soltanto se gli interventi pedagogici non sono sufficienti a garantire la sicurezza. Le possibilità di ricorso interne ed esterne sono fissate e comunicate in modo trasparente. Il regolamento interno elenca i motivi di esclusione, di collocamento in un quadro più stretto o di time-out. Le relative decisioni sono prese dalla persona di riferimento responsabile di comune accordo con la direzione e le autorità competenti del collocamento. I time-out sono disciplinati nel concetto. La persona interessata è al corrente delle possibilità di far riesaminare la decisione di collocamento.

	La sfera intima degli utenti è tutelata (possibilità di isolarsi, obbligo di bussare prima di entrare nelle stanze, ecc.).
	La libertà di credo è garantita e rispettata.
	Esiste un catalogo di misure in caso di abusi sessuali, fisici e psichici commessi all'interno dell'istituto nei confronti di fanciulli, adolescenti e collaboratori.

8. Formazione professionale e scolastica

Punto da esaminare	Requisiti
8.1 Formazione scolastica	La formazione scolastica interna o esterna è garantita ed è adeguata alle necessità degli utenti. Vi è un'autorizzazione cantonale per la gestione della scuola.
	Lo sviluppo scolastico è parte integrante della pianificazione educativa.
	È offerta una consulenza professionale interna ed esterna.
	Nelle classi superiori, la pianificazione professionale è parte integrante della pianificazione educativa.

Punto da esaminare	Requisiti
8.2 Formazione professionale	La formazione professionale interna o esterna è garantita ed è adeguata alle necessità degli utenti.
	Lo sviluppo professionale è parte integrante della pianificazione educativa.
	È offerta una consulenza professionale interna ed esterna.
	Le esigenze della legge sulla formazione professionale (diritto alle vacanze, occupazione nell'ambito dell'apprendistato, ecc.) e le direttive cantonali sulla formazione sono rispettate.

9. Diagnosi e terapia

Punto da esaminare	Requisiti
9.1 Offerta e setting	Le cure mediche sono garantite.
	Le terapie interne sono effettuate da specialisti qualificati.
	I criteri delle indicazioni terapeutiche sono noti al personale.
	L'offerta terapeutica interna è descritta ed è nota all'utenza, ai genitori, alle autorità competenti e al personale.
	Vi è la possibilità di fruire di terapie esterne. A tal fine esiste una rete.

10. Personalee

Punto da esaminare	Requisiti
10.1 Struttura del personale	L'istituto dispone di un organigramma. Le responsabilità e le competenze sono definite.
	I collaboratori sono in grado di svolgere quantitativamente e qualitativamente compiti di assistenza e gestione diversificati.
	Per ogni funzione l'istituto allestisce un profilo dei requisiti e una descrizione del posto.
	La struttura del personale (personale sociopedagogico, insegnanti, operatori sociali) corrisponde all'offerta dell'istituto.
	Gli specialisti di cui l'istituto ha ulteriormente bisogno sono a disposizione.

Punto da esaminare	Requisiti
10.2 Sviluppo del personale	Per i corsi di perfezionamento il personale dispone all'anno almeno del 2 % della massa salariale.
	In caso di perfezionamento va garantita la supplenza in loco.
	I superiori effettuano colloqui annuali con i collaboratori in merito allo sviluppo di questi ultimi (inclusa la concertazione degli obiettivi).
	È garantita una supervisione regolare del personale e il tempo necessario a tal fine.
	È praticata l'intervisione.
	Sono organizzate giornate dedicate ai team.

11. Comunicazione e tenuta del dossier

Punto da esaminare	Requisiti
11.1 Comunicazione interna	L'istituto dispone di una rete di contatti interna. I compiti e le competenze sono definiti.
	La partecipazione degli utenti è definita, comunicata e garantita.
	Il circuito comunicativo (soggetti, modalità e contenuti) è definito e attuato.
	Le riunioni possono riunire diversi gruppi.
	Le riunioni del team si svolgono a scadenze regolari.
	Le regole per l'allestimento e la distribuzione dei documenti relativi alle sedute sono definite.
	Per ogni gruppo è tenuto un registro giornaliero corredato di un rapporto allestito alla fine di ogni turno.

Punto da esaminare	Requisiti
11.2 Comunicazione esterna	L'istituto dispone di una rete di contatti esterna. I compiti e le competenze sono disciplinati.
	La partecipazione dell'ambiente sociale più stretto è garantita e definita. La comunicazione è trasparente.
	La collaborazione e la comunicazione trasparente con le autorità competenti sono definite.

Punto da esaminare	Requisiti
11.3 Tenuta del dossier	Per ogni utente è tenuto un dossier in cui sono iscritte le decisioni che possono essere consultate da tutte le persone autorizzate. L'utente e il suo rappresentante legale hanno diritto di consultare il dossier conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati.
	I dossier sono tenuti in modo uniforme.
	La gestione dei dossier è disciplinata (autori e tipo di informazioni, diritto di consultazione, funzione degli atti, luogo di conservazione sotto chiave ecc.). Fanciulli, adolescenti e genitori ricevono sistematicamente i documenti allestiti dall'istituto in linea con un approccio partecipativo.
	Il dossier è aggiornato sistematicamente.
	Il dossier permette di seguire il percorso del collocamento e lo sviluppo dell'utente.
	Anche le aspettative degli utenti devono figurare nel dossier.

12. Immobile e misure di sicurezza

Punto da esaminare	Requisiti
12.1 Immobile	L'immobile risponde ai bisogni del gruppo d'utenti che vi abita e comprende i locali richiesti dal concetto. La manutenzione dell'immobile è garantita.
	I locali dell'istituto devono essere adeguati, nel senso della proporzionalità, al piano di allestimento dei locali dell'UFG. È in particolare verificata, insieme alla loro idoneità per la clientela target, l'adeguatezza dei seguenti settori: camere (dimensioni, numero, camere singole / doppie), locali di picchetto/sorveglianza notturna (ubicazione e sicurezza), funzionalità, settori abitativi e del tempo libero, cucina e gestione domestica.
	Di regola fanciulli e adolescenti sono alloggiati in camere singole, a meno che in casi motivati si ritenga opportuno alloggiarli in una camera doppia (p. es. per i fratelli).
	L'immobile dovrebbe essere accessibile alle sedie a rotelle conformemente al promemoria dell'UFG «Costruire senza barriere» (https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/bau-beitraege.html).
	Una domanda di sussidi di costruzione è oggetto di una procedura separata. Oltre al riconoscimento devono essere adempite le condizioni per il versamento di tali sussidi.

Punto da esaminare	Requisiti
12.2 Sicurezza generale	L'assistenza medica è garantita in particolare in casi d'emergenza. Il personale è regolarmente istruito a tal fine.
	Le norme di sicurezza secondo le prescrizioni cantonali sono rispettate in tutti i settori rilevanti e il personale è regolarmente istruito a tal fine.

Punto da esaminare	Requisiti
12.3 Maggiore sicurezza	Le camere disciplinari, se necessarie, risultano dal mandato dell'istituto.
	Gli utenti possono fare movimento al di fuori delle camere disciplinari per almeno 2 ore al giorno, una delle quali all'aperto.

13. Sviluppo dell'istituto

Punto da esaminare	Requisiti
13.1 Sviluppo del concetto	Il concetto pedagogico di presa in carico è verificato almeno una volta all'anno.
	L'offerta è continuamente sviluppata (perfezionamento, partecipazione a convegni).

Allegato

1. Promemoria

I promemoria seguenti sono disponibili sul sito dell'UFG (www.bj.admin.ch) > Sicurezza > Sezione Esecuzione delle pene e delle misure > Sovvenzionamento di istituti d'educazione:

- promemoria «Condizioni di riconoscimento in breve»;
- promemoria «Documenti da presentare per il riconoscimento di un istituto esistente»;
- promemoria «Documenti da presentare per domande di riconoscimento concernenti istituti nuovi» (con o senza progetti di costruzione);
- promemoria «Esame periodico delle condizioni di riconoscimento»;
- promemoria «Orari di apertura».

2. Raccomandazioni del Consiglio d'Europa

I documenti seguenti sono disponibili sul sito dell'UFG (www.bj.admin.ch), Esecuzione delle pene e delle misure, Documentazione, Raccomandazioni del Consiglio d'Europa:

- «Privazione della libertà – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee»;
- «Freiheitsentzug – Die Empfehlungen des Europarates zur Untersuchungshaft und zu Massnahmen und Sanktionen gegen jugendliche Straftäter und Straftäterinnen» (privazione della libertà – Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla carcerazione preventiva nonché sulle misure e sanzioni contro autori minorenni; documento non disponibile in italiano)

3. Quality4Children Standards

- «Quality4Children Standards in der ausserfamiliären Betreuung in Europa» – Version für Erwachsene: www.quality4children.ch (Quality4Children Standards per il collocamento di fanciulli al di fuori della famiglia in Europa; documento non disponibile in italiano)

4. Schema del concetto

In seguito a varie richieste da parte degli istituti alleghiamo una proposta di strutturazione dei temi rilevanti del concetto:

